

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Privilegi economici, corporazioni e rapporti di potere negli Stati Sabaudi (1680-1799). Una ricerca in corso.

This is a pre print version of the following article:

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1988134> since 2024-10-30T13:20:43Z

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

Privilegi economici, corporazioni e rapporti di potere negli stati sabaudi (1680- 1799): una ricerca in corso*

Economic privileges, guilds and power relations in the Ducky of Savoy (1680-1799): a research in progress

Beatrice Zucca Micheletto

Marie Sklodowska-Curie fellow

The Cambridge Group for the History of Population and Social Structure

University of Cambridge

Abstract:

This article focuses on the nature of the economic privileges granted in the territories of the house of Savoy, and especially in Turin, from 1680 until 1799, and on the relationship between the former, the guilds and the charity institutions. The paper shows that the decision process for granting the privileges was mostly based on the advices of the *Consolato di Commercio* and of the *Consiglio di Commercio*, while the guilds were required to check the quality of products manufactured by beneficiaries of privileges. Secondly, the analysis offers evidence that beneficiaries were people well rooted in the social and economic context. Indeed, even if born in a foreigner country and juridically not subjects of the king, they were well-known merchants or artisans, masters or members of the guilds, and they had been living for several years in the kingdom.

Key-words: privileges, patents, silk, guilds, charity institutions

Il presente articolo si propone di esplorare la relazione tra privilegi economici e potere economico e politico delle corporazioni e delle istituzioni di carità tra XVII e XVIII secolo negli stati sabaudi, con una particolare attenzione alla città di Torino. Negli ultimi due decenni concessioni, patenti, brevetti e monopoli sono emersi come tema storiografico di primaria importanza per comprendere lo sviluppo dell'economia nell'Europa pre-industriale¹. Uno dei punti centrali del dibattito

* Abbreviazioni: AST, sez. riun. = Archivio di Stato di Torino, sezioni riunite; AST, I sez. = Archivio di Stato di Torino, I sezione, m.=mazzo, add.= addizione.

1 Cfr: C. MacLeod, *Inventing the Industrial Revolution. The English Patent System 1660-1800*, Cambridge, 1988; K. Davids, *Patents and patentees in the Dutch Republic between c. 1580 and 1720*, "History and Technology" XVI, 3,

riguarda la relazione controversa tra i primi e le corporazioni. Alcune ricerche, infatti, enfatizzando il ruolo di freno svolto dalle corporazioni nei confronti di novità tecnologiche e produttive, hanno visto in monopoli e privilegi un tentativo da parte delle istituzioni statali di controbilanciare le chiusure imposte dalle arti. Tale contrapposizione tuttavia è stata rimessa in discussione, più o meno direttamente, da numerosi studi recenti. In primo luogo, a fronte di una situazione articolata, che variava da un paese all'altro, da un mestiere ad un altro, tra città e mondo rurale, tra corporazioni artigianali e corporazioni costituite da mercati imprenditori, alcune importanti ricerche hanno mostrato che le corporazioni ebbero (anche) un ruolo attivo nel recepire e diffondere invenzioni e novità². In secondo luogo, se il nesso tra patenti e diffusione del sapere tecnologico è un tema cruciale, tuttavia non esaurisce il problema del rapporto tra corporazioni e privilegi economici, che è ben più ampio e ricco di sfumature. Le stesse nozioni di “novità” o “innovazione tecnologica” devono essere utilizzate in una prospettiva storica. Come è stato osservato, infatti, nelle società preindustriali prodotti nuovi o innovativi – per esempio nel settore del tessile e della moda - potevano essere introdotti indipendentemente dall'adozione di vere e proprie novità tecnologiche o tecniche. Inoltre, più in generale, poiché la produzione avveniva in botteghe artigianali di media e piccola taglia la maggior parte dei cambiamenti era il risultato di micro-miglioramenti scoperti più o meno involontariamente dagli artigiani che esercitavano il mestiere³. Infine, analisi più approfondite sulla diffusione e la concessione di patenti e privilegi hanno spiegato che questi ultimi non erano necessariamente in contrapposizione con le corporazioni. Marco Belfanti ha sottolineato che nelle città italiane dell'epoca moderna la mobilità della manodopera altamente qualificata, chiave della crescita e della prosperità, era regolata da due istituzioni che solo apparentemente avevano obiettivi opposti, le corporazioni e il sistema di concessione delle patenti. “Patents and guilds” scrive Belfanti, “were not always in conflict but rather were two aspects of the same institutional setup, whose objective was to attract craftsmen who knew technical 'secrets'”⁴.

Tenendo presente questa ricca letteratura, il mio articolo intende esplorare in maniera più ampia

2000, pp. 263-283; I. Inkster, A. Guagnigni (dir.), *Patents in History*, “History of Technology”, 24, 2002, numero speciale. G. Garner (dir.), *Die Ökonomie des Privilegs, Westeuropa 16.-19. Jahrhundert. L'économie du privilège. Europe occidentale XVI-XIX siècle*, Francfort/Main, 2016. Tra gli studi che hanno affrontato esplicitamente il rapporto tra corporazioni e privilegi economici cfr. C. Maitte, *Les chemins de verre. Les migrations des verriers d'Altare et de Venise XVIe-XIXe siècle*, Rennes, 2009; M. C. Belfanti, *Guilds, Patents and the circulation of technical knowledge: Northern Italy during the Early Modern Age*, “Technology and culture”, 45, 2004, pp. 569-589.

2 S. R. Epstein, *Craft, guilds and technological change in pre-industrial Europe*, “The Journal of Economic History”, 58, 1998, pp. 684-713; S. Ogilvie, *Guilds, efficiency, and social capital: evidence from German proto-industry*, “Economic History Review”, LVII, 2, 2004, pp. 286-333; S. R. Epstein, M. Prak (eds.), *Guilds, Innovation and the European Economy*, Cambridge, 2008; C. A. Davids, B. de Munck (eds.), *Innovation and creativity in late medieval and early modern European cities*, London, 2016; I. Van Damme, B. de Munck, A. Miles (eds.), *Cities and creativity from the Renaissance to the present*, London, 2017.

3 S. R. Epstein, M. Prak, *Introduction: Guilds, Innovations, and the European economy, 1400-1800*, in S. R. Epstein, M. Prak (eds.), *Guilds, Innovation* cit., pp. 1-24.

4 M. C. Belfanti, *Guilds, Patents*, cit. p. 572.

il rapporto tra corporazioni e concessione di privilegi economici. Quale era la natura dei privilegi nello stato sabauda? Quale fu l'impatto della loro concessione sulle corporazioni? E quale era il posto che queste istituzioni occupavano nel momento in cui il sovrano e i suoi consiglieri dovevano pronunciarsi sulla concessione? Ecco alcune delle domande cui intende rispondere questo articolo, che interroga il caso sabauda con attenzione specifica alla città di Torino, in un periodo di tempo compreso tra l'inizio del regno di Vittorio Amedeo II (1680), prima duca di Savoia, e poi dal 1723 re di Sardegna, fino al 1799, anno in cui gli eserciti francesi completarono l'occupazione della città mettendo in fuga il sovrano.

Come spiegherò, il processo di valutazione del merito del privilegio non dipendeva che in maniera minima dai sindaci e dai consiglieri delle corporazioni, mentre giocavano un ruolo chiave i pareri (o "sentimenti") di due istituzioni cruciali per la vita dello stato e su cui si basavano le decisioni del sovrano: il Consolato di Commercio e il Consiglio di Commercio. Soprattutto, nel caso sabauda, la politica economica realizzata dal sovrano e dai suoi ministri nonché la natura delle corporazioni cittadine sono elementi cruciali per spiegare le dinamiche di concessione dei privilegi. In ultima istanza, dunque, questo articolo vuole sottolineare la necessità di contestualizzare il dibattito: la presa in conto del contesto sociale, politico ed economico nel quale sono concessi i privilegi e nel quale si sviluppano le corporazioni permette di ridimensionare la contrapposizione troppo rigida tra le parti e di riconoscere ai diversi attori sociali il loro ruolo specifico.

Adottando una tale prospettiva, questo articolo contribuisce anche al dibattito sui privilegi economici mostrando la loro natura multidimensionale. Come vedremo, infatti, i privilegi erano concessi per un ampio ventaglio di situazioni e motivazioni, mentre la novità tecnologica/tecnica o l'invenzione non erano quasi mai fattori di primaria importanza e non erano particolarmente enfatizzati nella domanda che il richiedente inoltrava alle autorità.

L'articolo è organizzato in tre sezioni. Nella prima parte presenterò un quadro dei privilegi economici concessi negli stati sabaudi nel periodo preso in considerazione, al fine di valutare tempi e modi di diffusione, i settori interessati e le principali clausole. Inoltre presterò attenzione alle modalità con cui venivano concessi i privilegi nonché all'iter che portava alla firma della patente. Nella seconda parte studierò più da vicino il rapporto tra privilegi e corporazioni, e, considerando in dettaglio alcune patenti, cercherò di capire qual era il ruolo che i corpi di mestiere riuscivano a ritagliarsi nel percorso che portava alla concessione. Nella terza parte, infine, affronterò la questione della concessione dei privilegi economici alle istituzioni assistenziali e esplorerò il ruolo delle arti in questo specifico contesto.

I privilegi economici negli stati sabaudi: settori, clausole e procedure⁵

5 La raccolta dati e la costruzione del database "Privilèges" si sono svolti nell'ambito di un progetto di ricerca

In questa prima parte dell'articolo le mie osservazioni si baseranno sull'analisi di una porzione cronologica di un database più ampio (indicato nel testo come Database “Privilèges”) in cui ho raccolto tutti i privilegi concessi negli stati sabaudi dai duchi e dai sovrani tra il 16° e il 18° secolo. Il lavoro è il risultato di una schedatura sistematica di tutti i privilegi stampati nella celebre collezione ottocentesca di editti e leggi curata dall'avvocato Felice Amato Duboin, e di quelli presenti nel fondo archivistico delle Patenti conservate presso l'Archivio di Stato di Torino⁶. Nell'insieme, tra il 1680 e il 1799, periodo della presente analisi, sono stati individuati 440 privilegi (definiti “graines” nel corso del progetto)⁷. Le “graines” sono unità fittizie costruite dal ricercatore e risultano da un'operazione di de-costruzione e reinterpretazione delle fonti. Il database delle “graines” registra tutti i riferimenti rintracciati nelle fonti a singoli privilegi, anche laddove non esiste una domanda per concessione o una patente reale ma solo la citazione di un privilegio all'interno di un altro privilegio. Sono inoltre schedati separatamente tutti i privilegi e successive riconferme concessi ad uno stesso beneficiario. Come segnala il grafico che segue (grafico 1), la concessione dei privilegi è irregolare nel corso del tempo, ma due sono le fasi cronologiche di rilievo. La prima copre un arco di circa quindici anni, compreso tra il 1720 e il 1735, e coincide con l'attuazione della politica economica di Vittorio Amedeo II di apertura e incentivo a mercanti e imprenditori, spesso stranieri (cioè non sudditi) al fine di promuovere nuove tecniche e tecnologie e aprire il mercato interno a nuovi prodotti e lavorazioni⁸. In questo periodo, il ricorso ai privilegi fu sistematico e pragmatico: da un lato la loro concessione era finalizzata a proteggere e a stimolare la produzione, dall'altra la loro sospensione o revoca serviva per ravvivare la competizione⁹. Il secondo periodo di nostro interesse inizia dopo il 1760: qui la concessione di privilegi cresce in maniera rapida e in alcune annate, nel 1771 e 1772, nel 1780, 1781, 1787 e 1791 si raggiungono picchi mai registrati prima, superando la decina di concessioni all'anno.

internazionale finanziato dall'Agence Nationale de la Recherche (ANR) francese per gli anni 2012-2015 e intitolato “Les privilèges économiques en Europe, XVe-XIXe siècle: étude quantitative et comparative”. Il progetto ha coinvolto diversi paesi europei e si è svolto sotto la direzione di Dominique Margairaz (Università di Parigi 1-Panthéon-Sorbonne). La parte italiana del progetto, che ha raccolto documentazione per il regno di Sardegna, la repubblica di Venezia, il ducato di Mantova e il granducato di Toscana è stata coordinata da C. Maitte (Università di Paris-Est Marne-la-Vallée).

6 F. A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, cioè patenti, manifesti ecc.. pubblicate (...) sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia (...)*, Torino, 1818-1869; AST, sez. riun., *Patenti e biglietti poi Patenti*.

7 Le “graines” raccolte sull'intero arco cronologico coperto dal progetto, dal 16° al 18° secolo, sono 530.

8 Sul tema cfr: C. Maitte, L. Dolza ‘*L’appel aux étrangers*’. *Circulations et intégration des savoir-faire dans le Piémont de l’Ancien Régime : le cas de la teinture en laine et de la verrerie*, in M. Cotte (dir.), *Circulations techniques*, Besançon-Belfort, 2004, pp. 77-94, pubblicato in italiano con il titolo: *Attirare stranieri : circolazione e integrazione dei savoir-faire nel Piemonte del Settecento*, in R. Allio (a cura di), *Il Piemonte e la frontiera. Percorsi di storia economica dal Settecento al Novecento*, Torino, 2008, pp. 17-44.

9 G. Caligaris, *Trade-guilds, manufacturing and economic privilege in the kingdom of Sardinia during the Eighteenth-century*, in A. Guenzi, P. Massa, F. Piola Caselli (eds.), *Guilds, markets and work regulations in Italy, 16-19 century*, Aldershot, 1998, pp. 56-81.




Grafico 1. *Distribuzione cronologica dei privilegi rilevati per lo stato savoiaro-piemontese nel periodo 1680-1799*

Fonte: mia elaborazione delle “graines” a partire dal database “Privilèges” (vedi nota 5)

E' importante notare che, contrariamente a quanto è stato spesso enfatizzato dalla letteratura sul tema, nello stato sabaudo la rapida crescita del numero dei privilegi che si registra nella seconda metà del Settecento avvenne in un contesto di grave crisi sociale ed economica. Fu in primo luogo un momento di crisi della seta: in seguito ad una serie di gelate che decimarono la produzione dei bozzoli nelle campagne piemontesi, la produzione dell'organzino e la sua esportazione calarono drasticamente. Dopo la gelata tardiva dell'aprile 1787, nell'estate di quello stesso anno, nelle 56 filature di Torino e provincia c'erano 1 702 operai, uomini e donne, attivi, ma 1 477 erano rimasti senza impiego ; nella provincia di Saluzzo, invece 670 filatori risultarono attivi nelle 27 filature della città e ben 1204 erano senza lavoro, mentre le 33 filature di Racconigi erano completamente ferme, e 2 000 operai circa senza mezzi di sussistenza¹⁰. Questi furono anche gli anni in cui tutto il settore artigianale entrò in crisi e le tensioni nel mondo del lavoro si fecero più stridenti. La crisi del settore serico, che spinse i sovrani ad adottare politiche di welfare per far fronte alla disoccupazione cronica di filatori e tessitori, andava di pari passo con i tentativi dei mercanti-banchieri di monopolizzare la produzione, e ridurre molti artigiani indipendenti al rango di giornalieri. Il crollo della produzione cerealicola, dovuta a prolungati cattivi raccolti, e la diffusione di malattie tra i capi di bestiame, con conseguente scarsità di viveri sul mercato

¹⁰ F. A. Duboin, *Raccolta cit.*, tomo 16, vol. 18, libro 9, *Stato di tutti i filatoi di questi Stati fatto nell'estate dell'anno 1787*, pp. 114-121. Sul tema si veda anche G. Chicco, *La seta in Piemonte 1650-1800*, Milano, 1995.

cittadino e impennata dei prezzi, costituirono ulteriori fattori di aggravio della già difficile situazione¹¹. Allo stesso tempo, in quegli anni, la città era un polo di attrazione per gli immigrati, spesso già impoveriti, provenienti dalle campagne e dalle valli piemontesi: nella seconda metà del secolo infatti il flusso di arrivi non si arrestò e la città continuò la sua crescita demografica almeno fino agli anni Ottanta del Settecento¹².

Quali erano i settori di produzione/lavorazione nei quali si concentravano i privilegi nel periodo in esame? Come si vede dalla tabella seguente (tab. 1), la maggioranza delle richieste riguardava il tessile, il settore di gran lunga dominante (al quale vanno aggiunti anche 6 privilegi richiesti nel campo della confezione/moda). Non si tratta naturalmente di una particolarità torinese poiché, come mostrano altre ricerche archivistiche svolte in parallelo, la situazione era analoga anche per la repubblica di Venezia, il granducato di Toscana e il ducato di Mantova. Segue il settore minerario: in questo caso i privilegi erano richiesti per attività di sfruttamento di filoni e estrazione di minerali di vario tipo (oro, argento, ferro, piombo, rame, così come torba e carbone). Il settore, alquanto importante già nel corso del Cinquecento e Seicento, crebbe in maniera esponenziale a partire dal 1750 (durante il regno di Carlo Emanuele III).

	n.	%
tessile	116	26,4
miniere	87	19,8
agricoltura	30	6,8
chimica	30	6,8
vetro	24	5,5
armi	19	4,3
lavorazione terre/ceramiche	19	4,3
manifattura di metallurgia	13	3,0
carta	11	2,5
stampa	10	2,3
spettacoli	10	2,3
altre categorie	71	16,1
totale	440	100

Tab 1. *Settori dei privilegi concessi nel periodo 1680-1799*

Fonte: Mia elaborazione delle “graines” a partire dal database “Privilèges” (vedi nota 5)

11 S. Cavallo, *Charity and power in early modern Italy. Benefactors and their motives in Turin, 1541-1789*, Cambridge, 1995; D. Balani, *Il Vicario tra città e stato. L'ordine pubblico e l'annona nella Torino del Settecento*, Torino, 1987.

12 B. Zucca Micheletto, *Flussi migratori a Torino nella seconda metà del XVIII secolo*, “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, CIV, 2006, fasc. II, pp. 513 – 559.

Al terzo posto, con 30 privilegi ciascuno, troviamo il settore chimico e quello agricolo. Nel primo caso le richieste riguardavano prevalentemente la produzione di sapone e tintura per i drappi di seta e di lana, quindi per certi versi erano legate al settore tessile. Per quel che riguarda l'agricoltura, i privilegi – quasi tutti perpetui e sotto forma di “albergamento” o “enfiteusi” – erano concessi per la gestione dell'acqua dei numerosi torrenti, fiumi e canali di irrigazione dei campi e degli orti alla nobiltà proprietaria dei terreni, in cambio di canoni di affitto annuali. Infine, una porzione non irrilevante dei privilegi si concentrava nel settore del vetro: presenza costante a partire dal Cinquecento, le concessioni relative alla fabbricazione di oggetti e lastre di vetro divennero più importanti a partire dal 1600, e di fatto le concessioni del Settecento altro non erano che rinnovi di privilegi molto più antichi¹³.

Nel periodo in considerazione, la maggioranza delle domande passava attraverso la stesura di una supplica e di un « memoriale a capi » nel quale il richiedente¹⁴ elencava in maniera dettagliata i suoi *desiderata* per l'attività/produzione/procedimento che intendeva sviluppare nel regno. Ricerche condotte negli ultimi due decenni hanno spiegato che le suppliche e i “memoriali a capi” - che si ritrovano numerosi negli archivi torinesi per ogni tipo di richiesta o atto amministrativo – erano la forma di comunicazione più diffusa nelle società di Antico Regime e assicuravano la comunicazione tra le istituzioni e gli individui¹⁵. E' molto probabile che questi documenti fossero redatti da scrivani a disposizione del pubblico poiché, al di là delle specificità di ciascuna supplica o “memoriale”, erano accomunati da un linguaggio, dall'uso di formule espressive e da una struttura simili. In particolare il “memoriale a capi” era organizzato per clausole, ognuna delle quali esprimeva una specifica richiesta a proposito dei materiali da utilizzare e le caratteristiche dei beni da produrre. Si richiedevano inoltre specifiche riduzioni o esenzioni fiscali o doganali, si stabiliva l'estensione cronologica e/o geografica del privilegio, si stabilivano anche clausole vincolanti relative alla produzione, all'obbligo di impiegare e formare apprendisti etc...Ogni singola clausola del “memoriale” passava al vaglio del sovrano e del suo Consiglio e veniva accordata, rifiutata oppure modificata senza possibilità di replica.

In un secondo momento la patente ottenuta era inviata per l'*interinazione*, una sorta di registrazione, presso una o più istituzioni dello stato: alla Camera dei Conti, al Senato e/o al Consolato di Commercio

13 Sulla produzione del vetro in Piemonte cfr. C. Maitte, *Les chemins de verre* cit.

14 Artigiani, mercanti e imprenditori non esaurivano la casistica del profilo sociale ed economico di coloro che presentavano domanda per ottenere un privilegio. Un terzo circa dei beneficiari apparteneva ai ranghi della nobiltà, e ricopriva cariche nell'esercito e/o negli apparati burocratici dello stato o della corte. In proporzione minore inoltre troviamo anche funzionari pubblici e uomini di legge (avvocati, notai, appaltatori delle imposte) e uomini di scienza (dottori, medici, chimici e fisici).

15 Tra gli studi più recenti si vedano: L. H. van Voss (dir.), *Petitions in Social History, International Review of Social History*, supplement 9, 2001; C. Nubola, A. Würzler (a cura di), *Suppliche e “gravamina”*. *Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, Bologna, 2002; H. Millet (dir.), *Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grace en Occident (XII-XV siècle)*, Roma, 2003; S. Cerutti, *Travail, mobilité et légitimité. Suppliques au roi dans une société d'Ancien Régime (Turin XVIII^e siècle)*, “Annales HSS”, 65, 3, 2010, pp. 571-611.

e/o al Consiglio di Commercio. I criteri in base ai quali il sovrano richiedeva la registrazione presso l'una o l'altra, o più istituzioni, non sono chiari. Se la maggior parte delle registrazioni avveniva davanti alla Camera dei Conti¹⁶, solamente una parte dei privilegi era registrata presso il Senato (di Piemonte o di Chambéry), o presso il Consiglio di Commercio o il Consolato di Commercio, un tribunale che si trovava in alcune delle maggiori città del regno (Torino, Nizza, Chambéry...)¹⁷. In questo tribunale si dibattevano questioni commerciali (dal debito al credito, dal prezzo alla qualità della merce) che venivano risolte attraverso il ricorso alla procedura sommaria. Il Consolato di Torino discuteva anche le questioni che sorgevano in seno alle corporazioni, ed in particolare le dispute tra mastri, lavoranti e apprendisti. Il Consiglio di Commercio, invece, era il supremo organo consultivo in materia economica, fondato nel 1729 da Vittorio Amedeo II; il suo compito era quello di vigilare sul commercio e sul buon funzionamento dei Consolati, e aveva autorità su sulle corporazioni, sulle manifatture che producevano beni per l'esportazione e l'importazione, sul commercio estero, e sulle compagnie commerciali¹⁸. Nel corso del 18° secolo il ricorso al Consolato e/o al Consiglio per la registrazione divenne sempre più frequente; soprattutto entrambi divennero organi con funzioni consultive di primaria importanza nel percorso che portava alla concessione di privilegi e patenti: i pareri espressi dai loro membri (conosciuti anche come "sentimenti"), nei quali si analizzavano in dettaglio vantaggi e svantaggi delle richieste, erano fondamentali nel determinare la decisione finale del sovrano.

In questo contesto, quali erano le clausole più comuni e concesse con maggiore frequenza? Poco più del 42 per cento dei privilegi oggetto della nostra analisi - meno della metà del totale - comportava un'esclusiva o una privativa cioè la possibilità per il beneficiario di produrre e/o vendere l'oggetto del privilegio, o ancora sfruttare una miniera o un procedimento di fabbricazione in maniera esclusiva, senza concorrenti, per periodi di tempo più o meno limitati. Quasi il 37 per cento dei privilegi, inoltre, prevedeva esenzioni fiscali e/o doganali sia per l'importazione di materie prime necessarie alla nuova manifattura sia per lo smercio dei beni prodotti. Non mancavano poi tutta una serie di benefici simbolici e materiali concessi non solo al richiedente ma anche ai membri della sua famiglia (che spesso collaboravano attivamente nella produzione) e a operai e dipendenti. Tra i vantaggi simbolici (15,2 per cento dei casi) vi era la possibilità di esporre le insegne regie e di usufruire di un

16 La Camera dei Conti aveva giurisdizione in materia fiscale e patrimoniale, oltre a registrare i decreti, le leggi e le patenti del sovrano. Cfr. : M. P. Niccoli, *La Camera dei Conti*, in I tesori degli archivi, Fiesole, 1994, pp. 41-49.

17 Il Consolato di Commercio di Torino era una magistratura cittadina, stabilita nel 1676 con competenze in materia commerciale. All'origine questo tribunale era presieduto da quattro mercanti-giudici ma nel 1687 Vittorio Amedeo ne sostituì due con due senatori del Senato piemontese. Questa configurazione restò tale durante tutto il 18° e il 19° secolo (con l'eccezione del decennio compreso tra il 1723 e il 1733, quando i giudici furono nuovamente nominati tra i mercanti della città, e durante il periodo della dominazione napoleonica, quando il Consolato fu soppresso). Su questa magistratura si vedano : S. Cerutti, *Nature des choses et qualités des personnes. Le Consulat de commerce de Turin au XVIIIe siècle*, "Annales, HSS", 6, 57 année, 2002, pp. 1491-1520 ; Ead., *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*, Milano, 2003.

18 G. Caligaris, *Trade-guilds, manufacturing and economic privilege* cit., p. 62.

porto d'armi. Una clausola importante per i forestieri (che nel contesto dei privilegi sabaudi significava individui non sudditi) consisteva nell'essere esentati dall'applicazione della legge ubena, secondo la quale i beni degli stranieri non potevano essere trasmessi a eredi stranieri e appartenevano, in teoria, al fisco¹⁹. Tra i vantaggi materiali (16,1 per cento del totale) tutti gli individui coinvolti nel privilegio beneficiavano di esenzioni fiscali ed erano sottoposti ad un regime giuridico speciale. Nel 6,8 per cento dei casi, poi, il vantaggio materiale consisteva in un vero e proprio sostegno finanziario pagato dalle casse del Consolato. D'altro canto i privilegi implicavano una serie di vincoli per il beneficiario: il 20 per cento circa di essi prevedeva che la produzione rispettasse precisi criteri di qualità, e poco più del 12 per cento fissava una soglia produttiva minima, mentre quasi il 9 per cento vincolava il mercante-imprenditore ad assicurare la diffusione della produzione (o del procedimento) formando della manodopera locale attraverso l'apprendistato.

Privilegi e corporazioni: un rapporto dalle molteplici sfaccettature

A questo punto della nostra ricerca occorre analizzare più nel dettaglio i privilegi e soprattutto cercare di chiarire qual era il ruolo delle corporazioni in queste dinamiche. Il primo elemento da osservare è che la grande maggioranza dei privilegi concessi nello stato savoiaro-piemontese non chiamava in causa prerogative e spazi economici delle corporazioni. Settori come l'agricoltura o l'estrazione mineraria infatti non erano organizzati in corpi, e questo era vero anche per specifiche attività artigianali come la produzione del vetro o dei panni di lana. Inoltre, almeno per il Settecento, coloro che richiedevano un privilegio lo facevano per attività che, pur coinvolgendo in teoria settori controllati dalle arti, di fatto non entravano in concorrenza con la loro produzione. In altri termini, una porzione importante di privilegi non chiamava in causa né il sistema di lavorazione né le tecniche protette dal sistema corporativo e nemmeno si poneva come concorrenziale rispetto ad esso. Questo significa che almeno per il Settecento i casi di proteste delle corporazioni sono estremamente rari.

Per il nostro obiettivo soffermiamoci per esempio sul caso del tessile, per il quale esistevano importanti corporazioni non solo a Torino, ma anche in altre città del regno, che, almeno in teoria, avrebbero potuto essere interessate ad ostacolare l'introduzione di nuove stoffe o nuove procedure di fabbricazione o trattamento dei tessuti. La tabella seguente elenca in maniera dettagliata le materie prime che i richiedenti si proponevano di utilizzare, laddove questo è indicato chiaramente (98 casi su 116).

¹⁹ Sull'ubena negli stati sabaudi cfr. S. Cerutti, *À qui appartiennent les biens qui n'appartiennent à personne? Citoyenneté et droit d'aubaine à l'époque moderne*, "Annales, HSS", mars-avril 2007, n. 2 pp. 355-383.

seta	39
lana	32
cotone	5
lana, seta	4
terlizzi	3
tela	2
filo, seta	2
cotone, seta	2
filo, canapa	1
tela, cotone	1
tela, canapa, lino	1
canapa	1
cotone, lana	1
filo, cotone, seta, lana	1
filo, cotone, lana	1
lino	1
filo	1
totale	98

Tab. 2. *Materiali tessili per cui viene richiesto un privilegio (1680-1799)*

Fonte: Mia elaborazione delle “graines” a partire dal database “Privilèges” (vedi nota 5).

Senza sorprese, la seta occupava il primo posto degli interessi dei richiedenti, ma era seguita a poca distanza dalla lavorazione della lana, che a Torino non era organizzata in corporazione. Sin dal 1732 Vittorio Amedeo II, nell'intento di favorire la produzione di stoffe di seta a Torino e nel suo circondario, aveva vietato la produzione di panni in città, obbligando così tutti i lanifici a migrare in altre regioni del Piemonte. L'unica eccezione fu fatta per le manifatture di lana stabilite all'interno di due delle più importanti istituzioni assistenziali dell'età moderna, l'Ospedale di Carità e l'Albergo di Virtù²⁰. Altri materiali tessili per cui frequentemente si richiedeva un privilegio erano le stoffe di cotone, o ancora i *terlizzi*²¹, ma frequenti erano anche le richieste per lavorare più qualità di filato insieme. Marco Belfanti ha notato che nelle città italiane della prima epoca moderna, gli artigiani immigrati portatori di nuove tecniche e manifatture cercavano di integrarsi in quei contesti urbani in cui il settore era già presente e ben sviluppato, in modo da innestarsi su un terreno già consolidato, o almeno già dissodato,

20 *Biglietto regio col quale SM eccettua dall'ordine di trasportare i lanifici fuori dalla città di Torino (...)* in F. A. Duboin, *Raccolta*, cit., tomo 16, vol. 18, libro 9, p. 534. Per una discussione più dettagliata sulle motivazioni che spinsero Vittorio Amedeo II ad allontanare da Torino i lanifici, si veda C. Maitte, *État, territoire et industries au Piémont au XVIII^e siècle*, “Revue du Nord”, 4, oct.-dec. 2003, pp. 747-779.

21 I *terlizzi* (o *tralicci*) erano una “specie di grossa tela piuttosto rada e gommata ad uso di gusci da guanciali, cuscini, fodere e simili oggetti”, in F. A. Duboin, *Raccolta*, cit., tomo 16, vol. 18, libro 9, p. 846.

e dunque più ricettivo nei confronti delle novità²². Analogamente, i privilegi piemontesi chiesti per il tessile riguardavano principalmente la produzione e la lavorazione della seta. La sua portata nel contesto torinese, tuttavia, va meglio delineata, poiché i richiedenti nella maggior parte dei casi non entravano in diretta concorrenza con i fabbricanti-mercanti di stoffe di oro, argento e seta, né con i tessitori di seta più specializzati che costituivano la punta di diamante della produzione.

Piuttosto i primi miravano a sviluppare tessuti nuovi o alternativi a partire dagli scarti della seta, dai derivati di minore qualità o producendo tessuti misti composti da filati serici e non serici (cotone, lana etc., vedi tabella 2). Se infatti consideriamo nel dettaglio la natura delle attività legate unicamente alla seta verificiamo che solo 5 privilegi erano destinati alla produzione di stoffe in oro, argento e seta e 5 finalizzati alla produzione di veli e garze all'uso di Bologna o di Lione, satini e taffetà, nell'insieme dunque 10 casi in cui le stoffe prodotte riguardavano esplicitamente tessuti di alta gamma, regolamentati dalle arti e dal Consolato. In 9 casi poi le richieste erano finalizzate alla lavorazione di *moresche*, *cobetti*, *strazze* e altri materiali di scarto o derivati di bassa qualità del filo di seta. Infine, 14 privilegi riguardavano la produzione o la lavorazione del filo di seta: in questo quadro si chiedeva di poter derivare acqua per alimentare le filature (*filatoij*), costruire o migliorare mulini da seta o edifici destinati a simil uso, o ancora mettere in funzione macchinari per la preparazione del filo di seta. A ben vedere, dunque, almeno per il Settecento, una parte significativa dei privilegi legati alla seta, non implicava una competizione diretta con la corporazione né soprattutto con gli acquirenti dei beni di lusso prodotti da quest'ultima - le élite ed il clero. I tessuti prodotti con gli scarti della seta o con filati misti infatti erano destinati ai gruppi medio-bassi della società, fasce che in ogni caso non avrebbero potuto permettersi un consumo sostenuto di beni serici di lusso.

In alcuni casi, il privilegio era richiesto per produrre tessuti di seta risultanti da lavorazioni speciali, cioè non regolamentate. Tra i casi più significativi troviamo quello di Gianni Battista Gioanetti e soci, una compagnia di mercanti di stoffe di seta ben nota a Torino, che nel giugno 1723 chiese l'autorizzazione per produrre un drappo di seta detto *manturo* destinato a soddisfare specifiche commesse provenienti dal mercato di Londra. Stando a quanto si legge nella patente, il *manturo* presentava delle caratteristiche diverse dalle stoffe prodotte sotto l'egida dalla corporazione torinese. Poiché Gioanetti non intendeva trasgredire dette regole ma “essendo peraltro desideroso d'intraprendere tal commissione, a comune beneficio e vantaggio delli operarij di seta” richiese esplicitamente il privilegio di continuare a produrre tali drappi “senza incorrere in pena veruna, e [senza che] possa dirsi che contravenghino al disposto in dette regole”²³. E' chiaro che questo privilegio non riguardava una produzione concorrenziale o pericolosa per la sopravvivenza della corporazione, né si proponeva come una novità, ma era destinata a soddisfare un filone ben delimitato, destinato all'esportazione.

22 M. Belfanti, *Guilds, patents and the circulation*, cit. p. 581.

23 F. A. Duboin, *Raccolta*, cit., tomo 16, vol. 18, libro 9, pp. 284-285.

Per dare maggiore completezza all'analisi ho raccolto una serie di “sentimenti” del Consolato e/o del Consiglio di Commercio in merito a specifici privilegi già richiesti ma in attesa di una valutazione definitiva. Ciò permette di comprendere le ragioni che spingevano ad accettare le proposte del richiedente, a respingere alcune clausole o ancora a bocciare la domanda nella sua interezza. Allo stesso tempo, l'analisi dei criteri che guidava la scelta permette di capire qual era il ruolo delle corporazioni nell'assegnazione di questi privilegi. Il Consolato infatti studiava il caso, facendo ricorso a esempi e comparazioni con produzioni simili tentate in altri paesi europei e offriva un suo parere al quale il sovrano si atteneva nel rilasciare poi la patente. Tali pareri erano parte integrante del percorso di concessione del privilegio, e dovevano permettere di valutare la reale importanza e/o efficacia dell'attività o invenzione per lo sviluppo complessivo dell'economia sabauda.

Qual era il ruolo della corporazione in questo percorso? Essa interveniva raramente e solo su richiesta esplicita del Consolato nella discussione tecnica. La richiesta di Alfonso Ratti, per esempio, venne vagliata dal Consolato di Commercio il quale affidò la valutazione ad un consigliere e ad uno dei sindaci della corporazione dei *serraglieri*, i quali a loro volta si espressero positivamente²⁴. In altri casi, sindaci e consiglieri si limitavano a dover prendere conoscenza del nuovo privilegio, senza alcun potere decisionale. Questo non significava che le norme che regolavano certi tipi di produzione, soprattutto quella tessile, potessero essere ignorate. In alcuni casi perciò una situazione “irregolare” sanata da una patente regia era accompagnata da clausole che vincolavano il beneficiario al rispetto delle norme di qualità e all'accettazione delle visite degli ispettori delle sete o dei sindaci. Così per esempio il mercante di stoffe di seta Domenico Baucero beneficiò nel gennaio 1783 di patenti regie per produrre stoffe in oro, argento e seta di alta qualità di sua invenzione senza essere iscritto all'arte. Qualche anno dopo poi, intenzionato a prendere provvedimenti contro un ex-operaio che aveva cominciato a produrre in maniera autonoma le sue stesse stoffe, in una successiva supplica ottenne ulteriori privilegi e la privativa della produzione e, forse anche per tutelarsi meglio, chiese - e ottenne - di poter accedere all'Università dei mastri fabbricatori di stoffe di oro, argento e seta, senza sostenere alcun esame, ma naturalmente accettando di adeguarsi ai regolamenti e controlli imposti dall'arte²⁵. La documentazione non permette di conoscere in dettaglio la natura delle novità introdotte da Baucero nella produzione delle sue stoffe ma la relativa facilità con cui riuscì ad iscriversi alla corporazione, suggerisce che a Torino questa non rifiutava a priori l'introduzione di novità. Va invece messo in evidenza il ruolo di garante della qualità della produzione che era affidato all'arte. Giacomina Calegaris ha sostenuto che negli stati sabaudi i sovrani fecero un uso alquanto originale e specifico delle corporazioni per perseguire i loro obiettivi di politica economica. Come dimostrano anche gli esempi citati, i corpi di mestiere furono considerati

24 AST, I sez. *Materie economiche, Commercio*, m. 7, II add.

25 AST, I sez., *Materie economiche, Commercio*, m. 21, II add.; F. A. Duboin, *Raccolta*, cit., tomo 16, vol. 18, libro 9, pp. 386-387.

importanti non poiché potevano intervenire in materia di concessione di privilegi ma come garanti della buona qualità dei prodotti - anche e soprattutto per quegli artigiani e mercanti beneficiari di un privilegio²⁶. Così per esempio, nel 1798 i fratelli e cugini Callandra, soci in una fabbrica di nastri “lisci e operati, a foggia di quelli di Francia ed Inghilterra”, ottennero, insieme con l'esenzione doganale per le merci destinate all'esportazione e il diritto di fregiarsi delle insegne regie, l'avallo per affidare la direzione della manifattura a un certo Giuseppe Bonetto “senza obbligo di dimostrare la sua abilità” cioè di “fare il solito capo d'opera”, a patto che quest'ultimo si impegnasse ad osservare i regolamenti della produzione²⁷. Simili clausole erano anche presenti nella patente ottenuta da Giovanni Torelli “mercante fabbricatore di stoffe in oro, argento e seta a Torino” nel giugno 1781 per l'impianto di una fabbrica di stoffe nella valle di Lanzo. Oltre ad una privativa sulla produzione locale per quindici anni ottenne anche che l'impianto, composto da 30 telai, fosse diretto da un solo mastro, in deroga ad un editto regio del luglio 1730. Il tutto però a condizione che “il supplicante sia tenuto alla puntuale osservanza degli stabilimenti veglianti in materia di stoffe, acciò queste siano fabbricate secondo le regole prescritte, e che debba introdurle tutte in codesta Capitale, e presentarle al bollo del Consolato, e all'esame degli Ispettori, a quali spetterà il dritto di andare a visitare detta fabbrica ogni qual volta si stimasse dal Consiglio nostro del Commercio e dal Consolato”. Dal canto suo, Carlo Fogliarino ottenne nell'agosto 1719 un privilegio privativo di 10 anni per la fabbricazione e utilizzo di “un nuovo ordigno di cavalletto esposto per la filatura delle sete”, ma poiché “non si trovò poi conciliabile coi regolamenti prescritti” dal Consolato, fu costretto a modificarlo tenendo conto di questi ultimi²⁸.

Tali dinamiche si riscontrano anche laddove la produzione riguardava stoffe non ancora diffuse negli stati sabaudi, e per cui il Consiglio si affrettava a stabilire norme *ad hoc*. Nell'ottobre 1767, per esempio, due mercanti fabbricatori di stoffe di seta, Cantù e Miroglio si rivolsero al sovrano “per ottenere la permissione di fabbricare, cioè il Cantù una nuova stoffa di seta, o cotone, ad imitazione delle denominate *eternelles* provenienti dall'estero, ed il Miroglio una saglia tessuta di bava” due qualità non previste dai regolamenti dell'arte. Fu il Consiglio di commercio, nel concedere la permissione, a stabilire le norme per la produzione di queste stoffe, le quali poi dovevano a loro volta essere trasmesse “ai Sindaci dell'Università de' mercanti di stoffe di seta, con incarico di notificarle alli fabbricatori massime all'occasione delle visite, e con intimazione dei medesimi di doversi uniformare sotto le stesse pene imposte a chi per le altre stoffe non eseguisce quanto prescritto ne' regolamenti già pubblicati”²⁹. Questo significava che, se i sindaci e gli ispettori dovevano accettare la produzione di “nuove” stoffe, in

26 G. Caligaris, *Trade guilds, manufacturing and economic privilege* cit.

27 AST, I sez. *Materie economiche, Commercio*, m. 21, II add.

28 F. A. Duboin, *Raccolta*, cit., tomo 16, vol. 18, libro 9, pp. 162-163.

29 F. A. Duboin, *Raccolta*, cit., tomo 16, vol. 18, libro 9, pp. 968-970. Secondo il disposto del Consiglio di Commercio le *eternelles* “verranno ordite d'organzino di seconda qualità e tessute con filo di cotone” mentre “le saglie semplici si ordiranno con organzino formato di seta da 5 a 7 gaelette e potranno essere tessute con fioretto o bava” (cit. *ibid.*)

ultimo la corporazione restava garante della qualità, poiché Cantù e Miroglio dovevano attenersi ai regolamenti per la produzione di *eternelles* e saglie e accettare di sottostare ai controlli, esattamente come gli altri fabbricanti.

Un altro elemento utile a decifrare i rapporti tra corporazioni e privilegi, e soprattutto a mitigarne una visione troppo dicotomica, consiste nel fatto che spesso artigiani e imprenditori al momento di richiedere il privilegio erano già mastri approvati: Agostino Domeny per esempio, di nazionalità francese, nel maggio 1724 fece domanda per installare negli “Stati di VM” una fabbrica “per operar fogli, tolle, placche, e fili di ferro e simili” e si presentò come “mastro e compositore di ferro bianco”. Analogamente Luis Simon, nativo di Marsiglia, qualificandosi “mastro fabbricatore di stoffe di seta” nel 1727 propose “d'introdurre (...) una fabbrica nuova con cotone e seta, che per esser d'assai buon uso e di non molta spesa potrebbe riuscire di non poco vantaggio al paese”³⁰.

Il coinvolgimento dei beneficiari in istituzioni cittadine che, in teoria, avrebbero potuto sollevare obiezioni e fare resistenze di fronte alla concessione di privilegi e patenti, giocava a favore dei richiedenti stessi, come esemplifica bene il caso di Giuseppe Aliggio, “cappellaio matricolato” a Torino e Giuseppe Barile, “manifattore di moresche”³¹. Nel novembre 1794 i due, intenzionati a “stabilire una fabbrica di cappelli di pelo e di moresca” si rivolsero al sovrano per ottenere una privativa di dieci anni valida per tutto lo Stato e il privilegio di esporre le insegne regie. La richiesta venne vagliata attentamente dal “conte Ghigliossi procuratore generale del Commercio”, il quale nel suo “parere” attenuò l'aspetto di novità che i richiedenti avevano messo in avanti per giustificare la domanda. Dopo aver svolto un'indagine su questo genere di produzione, infatti Ghigliossi scrisse che “essi [i ricorrenti] non ne sono gli inventori ed i frammischiati cappelli già noti in Inghilterra, in Francia ed in Milano si sono pure fatti fra noi, cosiché la loro fabbrica non é più una novità né un mistero, e si sanno le preparazioni e le proporzioni, che si ricercano per riunire l'una e l'altra materia insieme”. Senza troppo entusiasmo, poi fece notare che “tutto questo esclude la rappresentata novità ed invenzione: ma é sempre vero che questi misti cappelli non ebbero fra noi una regolata fabbrica la quale é interessante poiché eseguisce lavori che riescono senz'altro ed impiega una copiosa materia nazionale in surrogazione di altra che si chiama e si paga al forestiere”. Infine, prima di esprimere un parere favorevole nonostante tali limiti, Ghigliossi osservò che “l'uno dei ricorrenti é l'Aliggio, che é un benestante ed un abile cappellaio e l'altro é il Barile che ha teoriche e pratiche cognizioni sulle moresche. Epperò resta facile che si prestino i lumi e la mano per lo stabilimento della desiderata manifattura”³². Insomma, la buona fama dei due soci sembra avere un ruolo cruciale nella concessione

30 I due casi si trovano in: F. A. Duboin, *Raccolta*, cit., tomo 16, vol. 18, libro 9, pp. 237-242 e pp. 850-855.

31 F. A. Duboin, *Raccolta*, cit., tomo 16, vol. 18, libro 9, pp. 1010-1011 ; AST, I sez. *Materie economiche, Commercio*, m. 1bis, II add.

32 AST, I sez. *Materie economiche, Commercio*, mazzo 1bis, II add.

del privilegio, ben più che la novità della produzione. Il caso di Barile e Aliggio, inoltre rivela che il Consiglio e/o il Consolato di Commercio valutavano le richieste non solo prendendo informazioni per quel che concerneva i dettagli tecnici, ma anche indagando sulla reputazione dei postulanti presso colleghi o superiori. Così per esempio quando nel settembre 1794 il pressatore di stoffe Giuseppe Antonio Monié “supplica (...) che li siano pagate lire 500 (...) per compiere la machina con cui soppressa li satini, li mezzi satini, le samparelie ed altre leggiere stoffe”, il funzionario incaricato di fornire un parere sulla richiesta (di cui non conosciamo l'identità) non esitò a interpellare gli altri pressatori presenti in città: “fui un giorno da ciascuno di essi” scrive “e riconobbi che tutti avevano lavoro, alla riserva del ricorrente che mi disse di esserne sprovvisto”. Inoltre, continua, “chiamai a molti mercanti” di stoffe che si erano serviti del lavoro del supplicante, “né tutti mi parlarono uniformemente rispetto al nostro Monié”. Queste considerazioni unite ad alcune osservazioni tecniche finirono per portare ad una valutazione negativa e dunque al rifiuto di concedere il sussidio³³.

Le corporazioni, dunque, si limitavano, in maniera saltuaria e non sistematica, a concedere pareri e consulenze sull'utilità dei prodotti o dei processi per cui venivano richiesti i privilegi, e questo perché il loro ruolo politico estremamente debole di fatto le relegava ai margini dei processi decisionali. D'altro canto, questa situazione era compensata dal valore che continuava ad avere il loro parere professionale. Da un lato, infatti, come abbiamo spiegato per la seta, sindaci e funzionari erano responsabili per il controllo della qualità delle stoffe prodotte, anche nel caso di tessuti di nuova invenzione. Dall'altro lato, i membri più in vista delle corporazioni potevano essere interpellati come esperti dai richiedenti stessi ed ottenere così una certificazione che poi veniva puntualmente citata nella supplica destinata al sovrano. Questo fu per esempio il caso di Bernardo Christophinino, originario della Valtellina che nel luglio 1733 ottenne un privilegio per la fabbricazione di “fazzoletti per il collo delle donne alla foggia di quelli di Vienna”. Il mercante-imprenditore nella sua supplica si affrettò a sottolineare che, su parere del Consiglio di Commercio, aveva “fatto un esperimento di detta sua professione”, aveva cioè confezionato “due fazzoletti in casa del mastro velutaro Brunetta”, e che ne aveva ottenuta l'approvazione³⁴.

Corporazioni e potere statale

Per cogliere fino in fondo la complessità del rapporto tra privilegi e corporazioni occorre anche tenere in giusta considerazione il gioco degli equilibri tra i corpi di mestiere e il potere statale, rappresentato dal sovrano. In altri termini, occorre fornire alcune indicazioni sul ruolo che le corporazioni avevano nel contesto politico locale. Torino era diventata la capitale del Ducato di Savoia nel 1563 quando Emanuele Filiberto aveva spostato la capitale da Chambéry. Dopo alcuni decenni la

33 AST, I sez., *Materie economiche, Commercio*, m. 21 II add.

34 F. A. Duboin, *Raccolta*, cit., l. IX, p. 747.

città era diventata il principale polo di attrazione del Piemonte, e a fine Seicento era ormai la sede della corte e degli apparati burocratici dello stato. Questo sviluppo, tuttavia, non avvenne senza contraddizioni e tensioni: sin dal 16° secolo, infatti, il duca e i suoi collaboratori operarono in maniera da indebolire le élite locali e in modo da influenzare la politica sociale ed economica della città, ivi comprese le corporazioni. Sin dall'epoca medievale e nella primissima età moderna esistevano a Torino alcune arti cittadine ma, al contrario di quello che è stato descritto per molte altre città europee, soltanto alla fine del 17° secolo, e nella prima metà del 18° secolo tali corpi ripresero nuovo vigore, i loro privilegi vennero riconfermati, i loro regolamenti ristampati e in parte riformati con l'intento di inquadrare meglio la produzione, controllare e incanalare la manodopera e i percorsi di apprendistato³⁵. Alla fine del secolo, secondo il censimento delle botteghe del 1792, a Torino si contavano 22 arti riunite in Università (nome con cui erano conosciute le corporazioni). Alcune di esse contavano su moltissimi iscritti – i calzolari per esempio erano 147, i fabbricanti di acquavite e confetture 129, i tessitori di seta 245 e via dicendo - e alcuni mastri godevano di un certo potere politico: i sarti e i mercanti-fabbricanti di stoffe in oro, argento e seta, per esempio, facevano parte dell'élite urbana, e spesso ricoprivano incarichi nell'amministrazione municipale o erano insigniti con cariche prestigiose alla corte. Nonostante ciò, le corporazioni torinesi soffrivano di numerose limitazioni: esse non riuscirono mai a controllare, neppure parzialmente, i diversi settori del mercato del lavoro, e soprattutto, non riuscirono mai a godere di una piena autonomia politica e decisionale, perché rimasero pur sempre assoggettate al potere centrale. In questa prospettiva, significativamente, anche i loro statuti erano oggetto di approvazione formale da parte del sovrano, esattamente come avveniva per gli altri privilegi economici. Anche la formula adottata era la stessa, poiché di fatto questi regolamenti altro non erano che “memoriali a capi”. Esattamente con la stessa maniera di procedere riservata ai privilegi, il sovrano soppesava ogni singola clausola e in alcuni casi proponeva delle modifiche, ne ordinava la soppressione o l'introduzione di nuove, su ogni argomento o questione, dalla durata dell'apprendistato, alle norme che regolavano l'accesso degli stranieri, dalle istruzioni per il capo d'opera, a quelle relative alla produzione. Insomma, proprio questo meccanismo suggerisce la debolezza strutturale delle arti torinesi rispetto al potere centrale: gli statuti delle corporazioni altro non erano che patenti reali, solo che i beneficiari non erano singoli imprenditori/mercanti/artigiani né società ma gruppi di artigiani formati *ad hoc*, che si auto-determinavano come corporazione. In questo contesto, non stupisce quindi che il sovrano provvedesse alle concessioni di natura economica non consultando gli organi dirigenti delle prime ma affidando loro il compito di sorvegliare la qualità finale del prodotto. Significativo da questo punto di vista è il caso di Giacomo Matteo Gariglio e Michele Charbonnet, mercanti di stoffe a Torino,

35 S. Cerutti, *Mestieri e privilegi. Nascita delle corporazioni a Torino, secoli XVII-XVIII*, Torino, 1992; E. De Fort, *Mastri e lavoratori nelle università di mestiere tra Settecento e Ottocento*, in A. Agosti and G. M. Bravo (a cura di), *Storia del movimento operaio, del socialismo e delle lotte sociali in Piemonte*, Bari, 1979, pp. 89–142.

“li quali desiderosi di stabilire et apprire una nuova fabbrica di stoffe di seta, et altre con oro e argento di buona qualità, e sopra ottimi disegni, per poterle esitare non solo in questi Stati, ma anche in Alemagna, Francia, Italia, et altri paesi lontani” nella loro supplica dell'aprile 1710 ottennero dal sovrano esplicita approvazione “che li sindici dell'arte non debano ingerirsi in detta fabbrica”, accettando però che “il Consolato riconosca e faccia riconoscer se le stoffe che si fabricaranno, siano secondo la regola e capitoli dell'arte tanto per la qualità che larghezza e bontà delle merci”³⁶.

Privilegi e istituzioni assistenziali

Un altro aspetto della questione che fino ad ora ha ricevuto scarsa attenzione da parte della ricerca riguarda il rapporto tra privilegi e istituzioni assistenziali. Infatti, l'azione dei sovrani sabaudi nella concessione delle patenti si manifestò non solo verso cittadini privati ma anche verso le istituzioni di carità che, come in molte altre città di Antico Regime, si contavano numerose anche a Torino. Mi soffermerò qui in particolare su due istituzioni che usufruirono spesso, direttamente o indirettamente, di tali privilegi: l'Ospedale di Carità e l'Albergo di Virtù. Il primo era un'istituzione fondata nel 1649 su iniziativa degli sforzi congiunti della municipalità, dell'*entourage* ducale e della Compagnia di San Paolo, la principale confraternita torinese fondata con scopi devozionali e assistenziali. L'Ospedale accoglieva poveri, bambini abbandonati, persone isolate e senza mezzi, e forniva soccorsi esterni (distribuzione di pane e intervento di balie) alle famiglie numerose ed in difficoltà economiche. L'Albergo di Virtù invece era di fondazione ducale, risalente al 1580; il suo obiettivo originario era quello di assicurare un apprendistato ai bambini di famiglie povere, ma divenne in seguito anche un ospizio per il ricovero e la conversione dei valdesi³⁷. L'Ospedale e l'Albergo avevano sviluppato un programma di lavoro per i propri assistiti, nonché un programma di apprendistato per i più giovani, che sarebbe loro tornato utile al momento di uscire dall'istituzione. Tali attività, inoltre, si inserivano in uno specifico contesto ideologico, nel quale il lavoro serviva ad assicurare l'ordine e la disciplina e ad allontanare i poveri dai rischi dell'ozio e del vagabondaggio. Inoltre, il lavoro era percepito come parte integrante del percorso di formazione dei giovani e come contributo dovuto da parte degli internati al buon funzionamento dell'istituzione che li ospitava³⁸. Sin dalla loro fondazione l'Ospedale e l'Albergo accoglievano all'interno delle proprie mura laboratori e botteghe artigianali gestite da mastri esterni che, in cambio dovevano impegnarsi ad impiegare una quota degli internati in qualità di apprendisti e lavoranti.

36 F. A. Duboin, *Raccolta*, cit., tomo 16, vol. 18, libro 9, pp. 280-282.

37 S. Cavallo, *Charity and power* cit.; *Eadem*, *Assistenza femminile e tutela dell'onore nella Torino del XVIII secolo*, in “Annali della Fondazione L. Einaudi”, XIV, 1980, pp. 127-155. Sull'Ospedale di Carità si vedano anche: M. Moody, *The Royal poorhouse in 18th century Turin, Italy: the king and the paupers*, Lewiston (N. Y.), Edwin Mellen Press, 2001; B. Zucca Micheletto, “Family solidarity vs institutional relief? Interaction and complementarity between different survival strategies in 18th-century Turin”, in F. Ammannati (a cura di), *Assistenza e solidarietà in Europa sec. XIII-XVIII, Atti della Quarantesima Settimana di Studi, Istituto “F. Datini”, Prato, 22-26 Aprile 2012*, Firenze, 2013, pp. 521-531

38 Su questo tema sono interessanti le osservazioni di A. Groppi, *Il welfare prima del welfare*, Roma, 2010.

Un'altra parte dei poveri era avviata all'apprendistato e poi al lavoro all'interno di grandi manifatture, di proprietà delle istituzioni ma date in concessione con regolare contratto a mercanti-imprenditori. A monte di tali attività economiche c'era quindi una fitta rete di mastri, mercanti e imprenditori che operavano grazie ai loro rapporti con il potere centrale e con le amministrazioni delle diverse istituzioni di soccorso. Sfogliando la documentazione ed interrogandola nell'ottica del nostro problema storiografico, emerge che due erano le configurazioni del rapporto tra istituzioni e privilegi: da un lato le prime beneficiavano direttamente di privilegi economici di vario tipo, dall'altra questi ultimi erano concessi a specifici mercanti/imprenditori. Nel primo caso rientravano tutte le esenzioni e le agevolazioni fiscali, oltre all'importante privilegio di tenere all'interno delle mura i lanifici che, come abbiamo già ricordato, furono banditi da tutta la città sin dal 1732. Proprio per quell'anno disponiamo di un parere del Consiglio di Commercio che dava avviso favorevole affinché Guglielmo Richard, originario di Sedan, potesse continuare ad esercire in via eccezionale la “piccola fabbrica” di panni all'interno dell'Albergo di Virtù; e fu sempre lo stesso a guidare la manifattura delle lane dell'Ospedale di Carità tra il 1753 e il 1773³⁹. Nella stessa linea politica rientravano anche le deroghe alle clausole degli statuti di alcune delle più importanti arti, accordate da Carlo Emanuele III ad apprendisti e lavoratori dell'Ospedale di Carità. Rispondendo ad una sollecitazione del consiglio amministrativo, nel 1758 il re stabilì che i ragazzi che avevano seguito una formazione presso i mastri calzettai o i mastri calzolari dell'Ospedale avevano il diritto di iscriversi nelle rispettive corporazioni in qualità di lavoratori seguendo un percorso più breve prima di passare l'esame del capo d'opera: due anni per gli aspiranti calzettai rispetto ai tre normalmente richiesti, e tre anni per gli aspiranti calzolari al posto dei quattro previsti. Costoro inoltre erano esentati dal pagamento delle spese⁴⁰.

Se la concessione di privilegi alle istituzioni di soccorso è un aspetto delle politiche economiche di Antico Regime conosciuto anche per altri contesti europei⁴¹, meno noto è il fatto che, almeno a Torino, numerosi privilegi erano concessi *ad personam*, cioè direttamente a specifici mastri o mercanti-imprenditori che si trovavano (anche) a svolgere le loro attività all'interno delle istituzioni di soccorso, facendo ricorso ai suoi locali e macchinari oltre che, almeno parzialmente, al lavoro degli internati. Un caso significativo è quello di “Cornelio Wanderchrec fiammingo fabbricante di panni” a Torino da più di 17 anni, il quale all'inizio del 18° secolo gestiva la manifattura di lane (filatura e fabbrica di panni) installata all'interno dell'Ospedale di Carità “con notevole vantaggio de' poveri e del medemo”. Nel suo

39 AST, I sez., *Materie economiche, Commercio*, m. 13, II add.

40 ASCT, *Ospedale di Carità*, cat. XI, fasc. 3 ; Duboin, *Raccolta*, cit., tomo 16, vol. 18, l. 9, *Regie patenti colle quali SM concede alcuni privilegi ed esenzioni a favore de' giovani ricoverati nell'Ospedale di Carità di Torino che apprendono ivi l'arte di calzettajo*, pp. 893-894.

41 Ho discusso il caso delle deroghe ai regolamenti delle corporazioni per gli apprendisti dell'Ospedale di Carità e dell'Albergo di Virtù in: B. Zucca Micheletto, *Travail et propriété des femmes en temps de crise (Turin, XVIIIe siècle)*, Mont-Saint-Aignan, 2014, capitolo 7. Crowston C. H., *L'apprentissage hors corporations. Les formations professionnelles alternatives à Paris sous l'Ancien Régime*, “Annales HSS”, LX, mars-avril 2005, 2, pp. 409-441.

memoriale a capi del luglio 1720 egli rivendicò l'introduzione, accanto ai panni, della fabbricazione di un certo tipo di coperte di lana “d'una larghezza, finezza e bontà particolare, manifatura e mercantia mai stata fabbricata in questo paese” ed espresse la sua intenzione di ampliare la produzione. Per questo chiese, ed ottenne, una serie di privilegi: un cospicuo prestito di 10 mila lire, più altre 2500 lire da impiegare per costruire un follone, il diritto di continuare ad utilizzare gli “ordegni” dell'Ospedale, e un'esenzione fiscale e doganale per smerciare le sue coperte in tutti gli stati sabaudi⁴². Soprattutto, riuscì ad ottenere dal sovrano una importante commessa per la produzione di panni di lana e di coperte destinate all'Ufficio del Soldo, l'organo che gestiva la fornitura di beni e vettovaglie per gli eserciti.

Oltre alla lavorazione della lana, all'interno delle istituzioni torinesi si svolgevano anche altre attività legate al tessile. Alcune di esse, almeno in teoria, avrebbero potuto essere oggetto di regolamentazione da parte delle corporazioni, ma anche qui occorre fare alcune precisazioni. Infatti, come abbiamo già osservato in precedenza, il conflitto con le arti, limitato ma non inesistente, era di fatto smorzato da due fattori: in primo luogo, la produzione assicurata da botteghe e manifatture privilegiate e installate nelle istituzioni di soccorso non era concorrenziale con quella regolata dalle arti, e i privilegi erano concessi per lo svolgimento di attività nuove ma marginali o di nicchia oppure destinate a soddisfare specifiche esigenze, come le commesse per l'esercito o i consumi tessili delle classi popolari. In secondo luogo, molti degli artigiani e mercanti che riuscivano a beneficiare di un privilegio erano già a loro volta mastri e membri delle corporazioni. Due casi illustrano bene questo *intreccio*, anziché conflitto, tra appartenenze corporative, accesso ai privilegi e al sistema economico delle istituzioni di assistenza. Gio Sebastiano Eula era “mastro fabbricante di calzettini di seta e organzino” ed era uno dei tanti artigiani che teneva bottega aperta presso l'Ospedale di Carità, dove si era impegnato a ricevere ed educare un certo numero di giovani ospiti. Oltre a ciò, per ben due volte, riuscì a beneficiare di due patenti regie. Nel 1756, infatti, ottenne il privilegio privativo per “una fabbrica di calzettini, calze e bonetti e simili lavori a maglia fini in lana” per otto anni, oltre ad esenzioni fiscali sull'introduzione di lana estera e di utensili, mentre nel 1766 ottenne una privativa di dieci anni per produrre e vendere pizzi di seta e di filo sfruttando una tecnica di sua invenzione che permetteva di utilizzare i telai destinati alla produzione di calze in seta⁴³. Gio Sebastiano era dunque un mastro approvato e probabilmente proprio in virtù della sua posizione aveva potuto ritagliarsi uno spazio nei circuiti dei mastri ammessi a tenere bottega all'interno dell'Ospedale. Allo stesso tempo, significativamente, era riuscito ad ottenere due privative per produrre beni che non erano di diretta competenza dell'università dei calzettai: anzi, proprio perché erano prodotti di nicchia, non erano concorrenziali. Il secondo esempio riguarda l'attività di due soci, Giacomo Filippo Brunetta e Giovanni Battista Benissone “mastri fabbricanti di

42 AST, sez. riun., *Ufficio di finanze, Regi Biglietti poi Patenti*, vol. 2, ff. 11v-13r.

43 F. A. Duboin, *Raccolta*, cit., tomo 16, vol. 18, libro 9, p. 892 e pp. 363-364.

seta”): all'epoca della loro supplica, il primo era addirittura sindaco della corporazione torinese, mentre il secondo vantava un'esperienza come ex-direttore di una fabbrica di lustrini a Cuneo. Nel 1732 i due ottennero un privilegio privativo con possibilità di accedere ad un locale gratuito, ad un prestito, a varie esenzioni doganali e fiscali per la fabbricazione di veli alla Bolognese, “taffetà à la *bonne-femme*, lustrini e mezzi-lustrini”; essi potevano inoltre ricevere giovani apprendisti dall'Albergo di Virtù⁴⁴. Anche in questo caso, dunque, ci troviamo di fronte ad artigiani-imprenditori inseriti nei circuiti corporativi e assistenziali della città, i quali senza venire a trovarsi in una situazione di conflittualità per via delle loro multiple appartenenze, furono in grado di ottenere un privilegio economico. Nel complesso occorre notare che molti artigiani e mercanti-imprenditori beneficiari di un privilegio presso le istituzioni di carità si trovavano già inseriti nell'ambiente sociale ed economico in cui intendevano introdurre il nuovo prodotto o la nuova tecnologia. Alcuni erano torinesi di nascita o erano comunque sudditi del regno, mentre altri, stranieri, abitavano nello stato da molti anni, come il già citato fabbricante di panni Wanderchrec, di origini fiamminghe ma a Torino da più di 17 anni. In questo senso, quindi la concessione dei privilegi non mirava tanto (e non solo) ad attrarre immigrati altamente qualificati ma anche e soprattutto a conferire a quelli già inseriti un riconoscimento economico, sociale e simbolico.

Conclusioni

Questo articolo ha proposto una riflessione sulla natura dei privilegi economici e sul rapporto di questi con due istituzioni cittadine di primaria importanza - le corporazioni e gli istituti di carità – nello stato sabauda, ed in particolare nella città di Torino, nel periodo compreso tra il 1680 e il 1799. Da un lato, l'analisi delle patenti e del processo che portava alla decisione finale sulla concessione ha mostrato che le corporazioni torinesi erano alquanto deboli dal punto di vista del peso politico e decisionale. I suoi sindaci infatti non venivano mai interpellati per primi al momento della concessione dei privilegi e nella maggioranza dei casi non erano neppure chiamati in causa. Lo studio dell'iter che portava alla concessione dei privilegi ha invece fatto emergere il ruolo cruciale giocato da due istituzioni poste sotto il diretto controllo del sovrano, il Consolato e il Consiglio di Commercio. Queste conducevano le ricerche per accertare la validità dei prodotti/procedimenti presentati nelle suppliche e, eventualmente, in un secondo momento, richiedevano l'intervento della corporazione. Il ruolo di quest'ultima invece diventava cruciale dopo la concessione di un privilegio. La corporazione dei mastri fabbricanti di stoffe in oro, argento e seta, per esempio, era considerata il garante principale della qualità delle stoffe prodotte, al punto che molti beneficiari, pur vantando un privilegio economico, dovevano accettare di sottomettersi ai controlli di qualità assicurati dai suoi funzionari.

⁴⁴ F. A. Duboin, *Raccolta*, cit., p. 305-310 e p. 828-833; *Regio Biglietto (...) pel quale dànnosi alcuni giovani dell'Albergo quali apprendisti alla manifattura di lustrini e di veli di Bologna eretta in Torino (...)*, in F. A. Duboin, *Raccolta*, cit., l. VII, p. 213.

La politica economica sabauda si caratterizzava anche per l'attenzione riservata alle istituzioni di carità. Infatti i giovani che avevano portato a termine un percorso professionale al loro interno potevano diventare membri della relativa corporazione a condizioni vantaggiose. Dall'altro lato, i privilegi erano concessi a mercanti/imprenditori che, installatisi nel recinto delle istituzioni, miravano ad arruolare gli internati come manodopera a basso costo.

Infine, le fonti utilizzate in questo articolo permettono di fare alcune osservazioni interessanti a proposito del profilo sociale ed economico dei beneficiari. Appare chiaro infatti che questi, lungi dall'essere stranieri arrivati di recente, erano individui ben radicati nel contesto in cui richiedevano il privilegio: molti erano mastri abilitati o (anche) membri delle corporazioni – senza che questo entrasse in conflitto con il privilegio loro accordato; altri erano imprenditori e mercanti di fama, già conosciuti dalle istituzioni, e se alcuni erano nati negli stati sabaudi ed erano dunque sudditi, molti stranieri (non sudditi) avevano comunque alle spalle lunghi anni di residenza nel regno. In questa prospettiva, dunque, la concessione dei privilegi non serviva (solo) ad attrarre manodopera straniera altamente qualificata ma sanciva anche, simbolicamente e materialmente, l'integrazione degli individui nella compagine economica e sociale.